



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-79123 PEC protocollo@pec.comunediulassai.it

CONCESSIONE EDILIZIA N. 1 del 24/09/2021

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n° 10 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Accertamento di conformità di un fabbricato ad uso vedetta antincendio sito in località "Seccu", catastalmente identificata al Foglio 3 mappale 5, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/12/2019 al n. 4989, presentata dalla ditta Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Lanusei, Via Piscinas 5, 08045 - Lanusei (NU), nella persona del Direttore del Servizio Dott. Michele Puxeddu, nato a Cagliari (CA) il 11/09/1963, residente a Cagliari (CA) in via Darwin n. 11, con allegato progetto redatto dall'Arch. Podda Henry, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro e Ogliastra al n. 367, per l'esecuzione dei lavori di:

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' "SECCU"

AGRO DI ULASSAI – CATASTO: FOGLIO 3 MAPPALE 5

Visti gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Podda Henry:

Preso atto che il fabbricato è ubicato nel territorio del Comune di Ulassai in zona urbanistica "E – Zona Agricola", distinto al catasto al Foglio 3, Mappale 5;

Vista la Dichiarazione sostitutiva a firma dell'Arch. Henri Podda, in qualità di tecnico incaricato della redazione dell'accertamento di conformità della vedetta antincendi sita in loc. "Seccu" in Ulassai, con la quale si attesta che le opere abusive di cui alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica sono state realizzate nel 1988;

Vista la Dichiarazione sostitutiva a firma del Dott. Michele Puxeddu, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia Forestas, con la quale si attesta che le opere abusive di cui alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, relative al progetto a firma dell'Arch. Henri Podda, sono conformi all'attuale destinazione del fondo;

Vista la dichiarazione di doppia conformità urbanistica rilasciata in data 10/09/2020 a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Claudia Puddu;

Vista la Determinazione della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, acquisita al protocollo dell'ente in data 19/07/2021 al n.3842, avente ad oggetto "Pos. 813/20 - Comune di Ulassai. Località: "Seccu". Ditta: R.A.S. Agenzia Forestas, servizio territoriale di Lanusei. Trasmissione determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico", con la quale è stato

espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. 42/04, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate da R.A.S. Agenzia Forestas, nel Comune di Ulassai, località "Seccu",

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana in vigore;

Viste le leggi 17 agosto 1942 n.1150 e 6 agosto 1978 n.765, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977 n.10;

Vista la legge 28.02.1985 n.47 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 11.10.1985 n.23 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 24.03.1981 n.122;

Visti gli artt. 146 e 167 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

Visti gli artt. 36 e 37 del DPR 380/2001;

Dato atto che, il presente intervento risulta esente dal contributo di costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 lett. c, del DPR 380/2001 – "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione";

Preso atto della conformità degli atti progettuali allo strumento urbanistico vigente.

CONCEDE

Al richiedente nominato in premessa il rilascio della concessione in accertamento di conformità del fabbricato, ad uso vedetta antincendi, sito in località "Seccu", catastalmente identificata al Foglio 3 mappale 5 del territorio del comune di Ulassai.

E' fatto obbligo al concessionario del rispetto e adempimento delle prescrizioni riportate in allegato, fatti salvi i diritti dei terzi.

RUP Ing. C. Puddu

Il Responsabile Servizio.

Ing. Daniela Cuboni

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art. 23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da Digit PA.

PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE

- 1) In caso di nuova costruzione o di ampliamento, i lavori non potranno avere materiale inizio prima di aver ottenuto, previa richiesta scritta sui moduli del Comune, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello a cura dell'Ufficio tecnico Comunale che rilascerà apposito verbale. Saranno ammessi i soli lavori preparatori di cantiere, il picchettamento, gli scavi di sbancamento e di fondazione in conformità degli atti progettuali.
- 2) In caso di sopraelevazione o di altri interventi a carico di immobili esistenti, escluso il solo ampliamento planimetrico, i lavori potranno avere inizio previa denuncia scritta al Comune almeno tre giorni prima della data di inizio.
- 3) Qualora non sono stati indicati nella domanda di Concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e quello del direttore dei lavori come di regola deve avvenire il concessionario e tenuto ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori il titolare della Concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi entro otto giorni dalla effettiva sostituzione.
- 4) Di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
- 5) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi pubblici, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione dal Sindaco per iscritto. Le aree così occupate devono essere restituite qualora i lavori fossero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.
- 6) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, salvo esenzione scritta dal Sindaco in caso di opere di limitata importanza.
- 7) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiare e dare subito avviso per i provvedimenti del caso.
- 8) Gli assiti di cui al paragrafo 6) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e devono essere muniti pure, gli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario dell'illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.
- 9) Ai sensi e per gli effetti della legge 1086 del 5 novembre 1971, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica è fatto obbligo al concessionario:
 - a) di presentare denuncia al Genio Civile prima di iniziare le opere in c.a. o a struttura metallica;
 - b) di presentare al sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile per ottenere l'abitabilità o l'usabilità;
- 10) In tutti i cantieri deve essere affissa, in vista del pubblico una tabella in cui siano indicati:
 - a) Nome e Cognome del concessionario, oggetto ed estremi della Concessione e termini di scadenza;
 - b) Nome e Cognome e titoli professionali del progettista e del direttore dei lavori;
 - c) Denominazione dell'assuntore o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia;
 - d) Orario di lavoro.
- 11) I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato.
- 12) Devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.

13) Il Committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica di occupazione del suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione etc.; sono quindi responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla legge 28-2-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni L.R.11-10-1985 n.23;

14) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della presente concessione, e il concessionario deve darne preventiva comunicazione su apposito modulo, al Comune e deve constare da verbale sopralluogo redatto da un funzionario dell'ufficio Tecnico Comunale;

15) Il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è stabilito in tre anni dall'effettivo inizio dei lavori tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato del Sindaco, solo per fatti estranei alla volontà del Concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione l'ultimazione deve essere denunciata dal concessionario in una con la richiesta di abitabilità o usabilità;

16) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

17) La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28.01.1977 n.10 e le sanzioni previste dalla legge 28.02.1985 n.47 e successive modificazioni e integrazioni e della legge Regionale 11.10.1985 n.23;

18) Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice alla presente concessione;

19) Per tutte le eventualità non previste nel presente elenco di prescrizioni generali necessariamente limitato ci si richiama alle disposizioni del Regolamento comunale e di tutta la normativa in materia di edilizia igiene e polizia locale vigente alla data del rilascio della presente concessione.